



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0010524 - 26/11/2010 - USCITA
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/me/dt

Roma, 25 novembre 2010
Informativa n.68/10

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Decreto MIUR 5 novembre 2010 – tirocinio professionale svolto nelle more della stipula e dell’attuazione della convenzione quadro tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ai sensi dell’art. 43, comma 2, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 - Precisazioni

Caro Presidente,

facendo seguito all’informativa n. 62 del 9 novembre scorso con la quale Ti è stato trasmesso il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, adottato il 5 novembre 2010 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.M. 7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento del tirocinio), desidero fornirTi alcune precisazioni in merito al contenuto del decreto stesso.

Il decreto del Ministro, recependo le sollecitazioni in tal senso effettuate negli scorsi mesi dal Consiglio Nazionale e da tanti giovani aspiranti commercialisti, è intervenuto a “sanare” una situazione di indeterminatezza riguardante un numero cospicuo di tirocinanti in possesso di laurea triennale ed iscritti ad un corso di laurea magistrale (classi LM 56 e LM 77) o specialistica (classi 64/S e 84/S) che, avendo presentato domanda di iscrizione nel registro del tirocinio a partire dall’entrata in vigore del D.M. 143/2009 (31 ottobre 2009), sono stati iscritti nella sezione “Tirocinanti esperti contabili”.

Il decreto del Ministro dell’Università prevede ora il trasferimento di tali soggetti nella sezione “Tirocinanti commercialisti” del registro con possibilità - alla fine del compimento del periodo di tirocinio e se risulteranno acquisiti nel percorso di studi i crediti formativi indicati dal decreto stesso - di accedere all’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione A dell’albo¹. In base allo stesso decreto, inoltre, fino all’anno accademico 2011-2012 sono iscritti nella sezione “Tirocinanti commercialisti” coloro che presentano domanda di iscrizione nel registro del tirocinio e risultano contestualmente iscritti ad un corso di laurea magistrale nelle classi LM 56 e LM 77 o specialistica nelle classi 64/S e 84/S”.

Il Consiglio dell’Ordine dovrà dunque trasferire d’ufficio nella sezione “Tirocinanti commercialisti” (con effetto retroattivo dal momento dell’inizio del tirocinio) i soggetti che alla data del 5 novembre sono iscritti nella sezione “Tirocinanti esperti contabili” e che contestualmente risultano iscritti ad un corso di laurea magistrale (classi LM 56 e LM 77) o specialistica (classi 64/S e 84/S)². Data l’importanza del

¹ In ogni caso un anno di tirocinio dovrà essere compiuto dopo il conseguimento della laurea magistrale o specialistica.

² Il trasferimento nella sezione “tirocinanti commercialisti” (che, una volta deliberato, dovrà essere notificato al tirocinante e comunicato al *dominus*) non pregiudicherà la possibilità di poter eventualmente sostenere l’esame di

contenuto delle disposizioni in oggetto ed al fine di poter operativamente procedere agli adempimenti richiesti, Ti invito a trasmettere il testo del decreto ministeriale a tutti i tirocinanti che alla data del 5 novembre 2010 risultano iscritti nel registro del tirocinio tenuto dal Tuo Ordine, informandoli che se sono iscritti ad un corso di laurea magistrale (classi LM 56 e LM 77) o specialistica (classi 64/S e 84/S) devono autocertificarlo, per poter poi essere trasferiti nella sezione "Tirocinanti commercialisti". Il testo del decreto dovrà inoltre essere consegnato a tutti coloro che a partire dalla data della sua adozione (5 novembre 2010) e fino all'anno accademico 2011-2012 richiedano l'iscrizione nel registro del tirocinio, richiamando la loro attenzione sulla possibilità di essere iscritti nella sezione "Tirocinanti commercialisti" se iscritti ad un corso di laurea magistrale o specialistica delle classi sopra menzionate.

Tutti i soggetti destinatari del provvedimento sono, in ogni caso, tenuti ad integrare il corso di laurea magistrale o specialistica con l'acquisizione di alcuni crediti formativi in specifici ambiti disciplinari, "se già non previsti dal proprio piano di studi o non assolti nel percorso per il conseguimento della laurea triennale". Tale previsione, in linea con quanto disposto dalla convenzione quadro siglata, lo scorso 13 ottobre, fra il Consiglio Nazionale ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, deve essere intesa nel senso che i crediti formativi indicati nel decreto ministeriale del 5 novembre 2010 devono essere conseguiti durante il corso di laurea magistrale/specialistica, ovvero nel corso di laurea triennale in aggiunta ai crediti per le attività formative di base e caratterizzanti già previsti³ per il conseguimento della laurea triennale nelle classi 17⁴ (corrispondente alla classe delle lauree L 18⁵) o 28⁶ (corrispondente alla classe delle lauree L 33⁷).

Voglio precisarTi, inoltre, che la verifica del conseguimento di tali crediti formativi potrà avvenire solo al termine del corso di studi specialistici/magistrali e dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dall'Università.

Ti ricordo che a decorrere dall'anno accademico 2012 il tirocinio potrà essere svolto contestualmente al corso di laurea magistrale/specialistica esclusivamente in presenza di accordi stipulati, in linea con la citata convenzione quadro, fra l'Ordine e l'Università. È fondamentale, pertanto, che l'accordo fra il Tuo Ordine e l'Università sia siglato quanto prima.

Al fine di poterne dare ampia diffusione agli iscritti ed ai tirocinanti⁸, Ti invito ad inoltrare a tutti gli Ordini territoriali ed al Consiglio Nazionale l'accordo che sottoscriverai.

Un cordiale saluto.

Claudio Siciliotti



abilitazione per la sezione B dell'albo al termine del compimento del triennio di tirocinio (art. 45, comma 2, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139).

³ Si veda al riguardo il D.M. 16 marzo 2007, Determinazione delle classi delle lauree universitarie (Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2007, n. 155, S.O.) e il D.M. 4 agosto 2000, Determinazione delle classi delle lauree universitarie (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2000, n. 245, S.O.).

Per un utile riferimento si ricorda che nella convenzione quadro siglata, lo scorso 13 ottobre, fra il Consiglio Nazionale ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel corso dello svolgimento della laurea triennale è richiesto almeno il conseguimento dei seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	Almeno 15 crediti
SECS-P/09 Finanza aziendale	
SECS-P/10 Organizzazione aziendale	
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	

4 Classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale, ex DM 3 novembre 1999, n. 509

5 Classe delle lauree in Scienza dell'economia e della gestione aziendale, ex DM 22 ottobre 2004, n. 270

6 Classe delle lauree in Scienze economiche, ex DM 3 novembre 1999, n. 509

7 Classe delle lauree in Scienze economiche, ex DM 22 ottobre 2004, n. 270

⁸ La necessità di dare ampia diffusione agli accordi siglati discende dal fatto che tutti gli accordi siglati tra i Consigli degli Ordini territoriali e le Università sono applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituiti sul territorio nazionale